

Ricorso per Cassazione - motivi del ricorso – Cass. 12259/2019

Omessa proposizione in appello di eccezione di nullità contrattuale - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Censurabilità in cassazione per violazione di legge della omessa rilevazione d'ufficio della nullità - Fondamento.

In caso di omessa proposizione in appello di un'eccezione di nullità contrattuale, il mancato rilievo da parte del giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, giacché il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorché rilevabile d'ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12259 del 09/05/2019 (Rv. 653780 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 1418 – Cause di nullità del contratto](#)

[Cod. Civ. art. 1421 – Legittimazione all'azione di nullità](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso](#)